



**CITTÀ di  
GROSSETO**

**Regolamento per gli adempimenti  
Toponomastici ed Ecografici**

# INDICE

Art. 1 – Competenze dell'Ufficio Toponomastica	pag. 3
Art. 2 – Obbligo di comunicazione all'Ufficio Toponomastica	pag. 3
Art. 3 – Competenze della Giunta Comunale	pag. 3
Art.4 – Istituzione della Commissione Toponomastica	pag. 3
Art.5 – Attività della Commissione Toponomastica	pag. 4
Art.6 – Aree di circolazione	pag. 5
Art.7 – Richieste di nuova denominazione	pag. 5
Art.8 – Caratteristiche dei segnali nome-strada	pag. 6
Art.9 – Attribuzione della numerazione civica	pag. 6
Art.10 – Obblighi	pag. 7
Art.11 – Caratteristiche della targhetta dei numeri civici	pag. 7
Art.12 – Divieti	pag. 8
Art.13 – Modalità di numerazione civica	pag. 8
Art.14 – Modalità di aggiornamento della numerazione civica	pag. 9
Art.15 – Revisione dell'onomastica stradale della numerazione civica	pag. 9
Art.16 – Numerazione interna	pag. 10
Art.17 – Sanzioni - vigilanza	pag. 11
Art.18 – Norme finali e transitorie	pag. 11

## **Art.1 - Competenze dell'Ufficio Toponomastica**

1. E' competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e dell'onomastica stradale (*art. 1 L. 1188/1927 – art. 10 L.1228/1954*).
2. All'Ufficio cui è assegnata la funzione Toponomastica vengono attribuite le competenze relative agli adempimenti topografici ed ecografici (*Capo VII artt. dal 38 al 45, e del Capo VIII art. 47 del D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989*).

## **Art.2 - Obbligo di comunicazione all'Ufficio Toponomastica**

\* (vedi : Allegato 02 - Istruzioni applicative)

1. Tutti gli Uffici comunali trasmettono all'Ufficio Toponomastica, ciascuno per le rispettive competenze, ogni atto e documentazione utile all'individuazione delle nuove aree di circolazione e dei nuovi accessi, e qualsiasi atto di natura tecnica o amministrativa che modifichi le aree di circolazione esistenti e/o gli accessi ubicati sulle stesse, secondo il procedimento intersettoriale approvato dalla Giunta Comunale.

## **Art.3 – Competenze della Giunta Comunale**

1. Le deliberazioni in materia di denominazione di aree di circolazione, nonché di intitolazione di strutture o aree pubbliche o aperte al pubblico (monumenti, scuole, palazzi, impianti sportivi, aree a verde) e di apposizione di targhe commemorative prospicienti la pubblica via sono di competenza della Giunta Comunale (*art. 48 del D.Lgs. 267/2000*), che si avvale della Commissione Toponomastica, di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
2. La denominazione è efficace successivamente al nulla osta del Prefetto (*art 1 della L 1188/1927, circolare ISTAT del 2010 n° 48*).

## **Art.4 - Istituzione della Commissione Toponomastica**

1. La Commissione Toponomastica ha funzioni consultive e propositive, ed esprime parere preventivo sulle proposte di intitolazione di cui all'art. 8 (*ISTAT – Guida alla vigilanza anagrafica Metodi e Norme n° 48 2010, capo 3.9.2 “L’onomastica stradale”*).
2. La Commissione Toponomastica è nominata dalla Giunta Comunale con deliberazione e dura in carica fino alla fine del mandato amministrativo.
3. La commissione è costituita da: Sindaco, o suo delegato (con funzioni di Presidente), N° 4 esperti esterni all'Amministrazione Comunale di riconosciuta competenza in ambito storico ed urbanistico, N° 1 esperto dipendente

dell'Amministrazione Comunale con competenza in ambito storico ed urbanistico.

4. Gli esperti esterni sono scelti, previa acquisizione dei curricula pervenuti in risposta ad un avviso pubblico, per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama, tra esperti in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale, architettura, topografia locale, glottologia, scienze matematiche fisiche e naturali, archivistica, o altre materie la cui conoscenza permetta di ottemperare nel migliore dei modi allo svolgimento dell'attività cui la Commissione è preposta.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente la seduta è presieduta dal componente esperto dell'amministrazione comunale, in caso di assenza anche di questi, dal membro più anziano della Commissione.
6. In caso di cessazione dalla carica del Presidente delegato o di taluno dei componenti della Commissione, la Giunta Comunale procede alla sostituzione, secondo i criteri previsti nel presente articolo per la nomina.
7. Ai componenti esterni della Commissione è attribuito un gettone, a titolo di rimborso spese per la partecipazione alle sedute, di importo pari a quello corrisposto ai consiglieri per le sedute del Consiglio Comunale.

#### **Art.5 - Attività della Commissione Toponomastica**

(vedi : Allegato 01 - Note esplicative)

1. La Commissione, al suo insediamento, o in momento successivo qualora ritenga opportuno procedervi, provvede ad elaborare un documento guida sui principi e i criteri di riferimento per la formulazione dei pareri di propria competenza.
2. La Commissione è convocata dal Presidente in relazione all'esigenza di procedere all'attribuzione di nuove denominazioni e in genere alle esigenze individuate dall'Ufficio Toponomastica. Le sedute hanno validità quando è presente la maggioranza dei componenti, e le proposte si intendono approvate se ottengono l'assenso della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dall'Ufficio Toponomastica.
4. L'Ufficio Toponomastica fornisce altresì le necessarie indicazioni ed il materiale di supporto per agevolare le riunioni ed i lavori della Commissione.
5. Nell'esame delle proposte di intitolazione, la Commissione esprime le proprie valutazioni sulla base della loro rispondenza agli indirizzi e criteri esposti nel documento guida.
6. Quando il proponente unitamente alla proposta di denominazione indichi anche la localizzazione a mezzo di cartografia che identifichi la via, o piazza, o altro, la Commissione può approvare integralmente la proposta, oppure la sola denominazione, che potrà essere utilizzata in una successiva attribuzione, ai sensi di quanto disposto al comma successivo.
7. Per le proposte pervenute in assenza di denominazioni da effettuare l'Ufficio

Toponomastica stila un elenco riservandosi di fruire dei nomi inseriti per possibili future denominazioni, dandone riscontro al proponente.

#### **Art.6 – Aree di circolazione**

(vedi : Allegato 01 - Note esplicative)

1. Costituisce area di circolazione : “...ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.” (*art 41 comma 2 del DPR 223/89*),
2. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, (*art.41 DPR 223/89; dallo stesso articolo sono definite regole e modalità per la denominazione*),
3. La denominazione di cui al comma 2 deve essere indicata su targhe di materiale resistente da porre:
  - nei centri abitati - su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni (*art 133 del DPR 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del DPR 285/92 “Nuovo Codice della Strada”*);
  - nelle piazze - sulla piazza stessa in prossimità di ogni via che vi dà accesso (*citato art 133 DPR 495/92*);
  - quanto detto ai precedenti due punti può essere derogato quando le situazioni di fatto siano tali che il rispetto della disposizione crei disagi e problematiche che prevalgono sulla sua pedissequa applicazione (insufficiente spazio alla messa in opera delle targhe; installazione passibile di deturpare monumenti/opere d’arte rilevanti; eccessivo affollamento segnaletico, etc.).
4. Al fine di non arrecare danni e disagi agli abitanti ed alle attività economiche è da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 1158/1923 e dalla legge n. 1188/1927. Nel caso si debba comunque procedere alla modifica di denominazione, il segnale nome strada deve riportare anche la denominazione precedente (*art. 41 comma 4 D.P.R. 223/89*).
5. All’interno del territorio comunale non possono esservi aree di circolazione con la stessa denominazione (*per estensione di quanto disposto dall’art 41 DPR 223/89 relativamente ad aree dello stesso tipo*)
6. L’attribuzione della denominazione ad un’area di circolazione assume caratteristiche di omogeneità tematica rispetto all’insieme delle denominazioni della aree di circolazione limitrofe.

#### **Art.7 - Richieste di nuova denominazione**

1. Le richieste di denominazione di aree di circolazione, nonché di intitolazione di strutture o aree pubbliche o aperte al pubblico (monumenti, scuole, palazzi, impianti sportivi, aree a verde, etc.) e di apposizione di targhe commemorative prospicienti la pubblica via sono prodotte in forma di istanza (*ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000*) e indirizzate all’Ufficio Toponomastica.
2. Le richieste sono opportunamente motivate, corredate della documentazione e

delle principali notizie biografiche sul conto della persona o evento di cui si chiede di onorare la memoria.

3. Le richieste pervenute all'Ufficio Toponomastica vengono valutate ai sensi degli artt. 3 e 5 del presente Regolamento.
4. Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, fatti salvi i casi previsti dalla legge (*disposizione circolare M.I.A.C.E.L. n° 18/1992. Il Prefetto ha potere discrezionale in riferimento all'intitolazione di vie a personaggi deceduti da un periodo inferiore*).

### **Art.8 - Caratteristiche dei segnali nome-strada**

1. Le caratteristiche fisiche dei segnali nome-strada e la loro installazione rispettano i parametri descritti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione (*art. 133 D.P.R. 495/1992*).
2. All'interno dei centri abitati, nelle zone centrali, il segnale nome-strada può essere costituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.

### **Art.9 -Attribuzione della numerazione civica**

(vedi Allegato 01 - Note esplicative)

1. La numerazione civica agli accessi sulle aree di circolazione viene attribuita dal Comune sulla base di quanto disposto dalle normative vigenti e dalle istruzioni in materia dell'Istituto Nazionale di Statistica. L'attribuzione della numerazione civica è di spettanza comunale, a prescindere dalla classificazione dell'area di circolazione (comunale, provinciale, statale etc.).
2. Non sono soggetti ad assegnazione di numerazione civica gli accessi interni corrispondenti agli ingressi agli edifici e alle unità ecografiche semplici (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, garage, locale tecnico etc.) posti all'interno di un'area privata preclusa al pubblico. Per queste fattispecie si rimanda all' art. 15 del presente regolamento.
3. Tutti gli accessi esterni di qualsiasi genere che dall'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente all'interno di fabbricati o aree recintate, salvo si tratti di aree di cantiere temporaneo o mobile come definito dal D.L.gs 81/2008, sono soggetti a numerazione civica. (*art. 42 DPR 223/89; paragrafo 51 Istruzioni ISTAT per l'ordinamento ecografico, aggiornamento al 01 agosto 2018*).
4. Gli accessi contigui diretti vanno numerati distintamente solo se separati da elementi murari strutturali e continui alla facciata dell'edificio, gli accessi contigui indiretti vanno numerati distintamente solo se separati da recinzione o muretto. Nei casi di numerazione da assegnare rientrano pure gli accessi impegnati da vetrine anche non apribili se sollevati non oltre 25 cm da terra. (*paragrafo 51 Istruzioni ISTAT per l'ordinamento ecografico, aggiornamento al 01 agosto 2018*). Nel caso di Cancelli contigui (ad esempio cancelletto pedonale accanto a cancello di accesso carrabile), aventi in comune a separare le due aperture lo stesso elemento montante

di battuta o rotazione ed immettono allo stesso percorso di pari livello, sono da considerare come un unico accesso. (*paragrafo 52.1 Istruzioni ISTAT per l'ordinamento ecografico, aggiornamento al 01 agosto 2018*)

## **Art.10 - Obblighi**

(vedi : Allegato 01 - Note esplicative , Allegato 02 – Istruzioni applicative)

1. Il proprietario ha l'obbligo di richiedere l'attribuzione della numerazione civica relativa ai nuovi accessi - e comunque in ogni caso in cui il numero risulti mancante - personalmente o tramite suo delegato, con apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Toponomastica, non appena ultimata la costruzione e comunque non oltre 30 giorni dalla avvenuta comunicazione di fine lavori, e in ogni caso prima che il fabbricato possa essere occupato (*art 43 DPR 223/89*). La fine lavori riguarda tutti i lavori che sono stati previsti nel titolo abilitativo rilasciato, comprese quindi le delimitazioni esterne del lotto con i relativi accessi all'area di circolazione, e tutte le opere in genere che mettono in relazione l'edificio alla viabilità che lo serve (discese di raccordo, passi carrabili e pedonali, etc.)
2. Con la richiesta di numerazione civica il proprietario, qualora il numero da assegnare sia riferibile ad una pluralità di unità immobiliari (vedi art. 16), richiede i criteri per la determinazione della numerazione interna, da effettuarsi a propria cura (*art. 43 comma 3 del DPR 223/89*), o qualora ne sia già edotto, vi provvede autonomamente; resta l'obbligo in ogni caso di comunicare all'Ufficio Toponomastica, entro 30 gg dalla avvenuta attribuzione della numerazione civica richiesta, la numerazione interna elaborata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni normative secondo quanto riportato all' art. 16 del presente Regolamento e suoi allegati
3. Il proprietario ha pure l'obbligo di comunicare, entro 60 giorni dal verificarsi della circostanza, la sopravvenuta cessazione di numeri civici e/o di numeri interni
4. L'acquisizione e posa in opera delle targhette relative alla numerazione civica e alla numerazione interna, sono a carico del proprietario, che vi provvede ai sensi del successivo articolo 11; salvo vi sia stato un cambio di numerazione o di denominazione a seguito di variazione toponomastica, nel qual caso vi provvede il Comune.
5. I proprietari degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato, le targhette relative alla numerazione civica.
6. Il contravvenire agli obblighi, e nei tempi sopra indicati, comporta la sanzione amministrativa di cui all'art 17 del presente regolamento.

## **Art. 11 - Caratteristiche della targhetta del numero civico**

1. I numeri civici sono indicati su targhette di materiale resistente. Il numero, di colore nero, è posto su un fondo bianco, con una cornice di colore blu, secondo il

modello predisposto dall' Ufficio Toponomastica.

2. Le caratteristiche fisiche delle targhette (dimensioni, colori, caratteri) devono comunque rispettare le indicazioni previste dal Codice della Strada. (DPR 285/1992)
3. Ove presenti, oppure siano inquadrare in specifici progetti di valorizzazione urbana, possono essere mantenute o installate ex-novo targhette di tipo tradizionale e/o artistico.
4. La targhetta è posta di norma in alto a destra della porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di circa 1,80 m da terra, ben visibile dall'area di circolazione e installata su un idoneo e stabile sostegno.
5. È consentita l'istallazione di targhette riepilogative di numeri civici, ove necessario a favorire l'individuazione di singoli accessi. Nei casi in cui le targhette riepilogative risultino installate sulla pubblica via o prospicienti ad essa, l'istallazione è soggetta all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Toponomastica previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada e della Polizia Municipale.

## **Art.12 - Divieti**

1. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. E' fatto divieto a chiunque arbitrariamente attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare i segnali nome-strada e le targhette della numerazione civica e della numerazione interna. L'autore del danno è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento e alle specifiche sanzioni previste dal "Nuovo codice della strada" (DPR 285/1992) e obbligato all'immediato ripristino.

## **Art.13 - Modalità di numerazione civica**

(vedi : Allegato 01 – Note esplicative , Allegato 02 – Istruzioni applicative)

1. All'interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme (*ISTAT Guida alla Vigilanza anagrafica - Metodi e norme n° 48/2010; Istruzioni ISTAT per l'ordinamento ecografico, aggiornamento al 01 agosto 2018*) secondo quanto di seguito sinteticamente riportato :
  - *in aree di circolazione a sviluppo lineare la numerazione civica deve iniziare dall'incrocio con la via ritenuta più importante, procedendo dal centro verso la periferia e attribuendo i numeri pari a destra e i dispari a sinistra o in successione 1, 2, 3, ..., se gli immobili sono su un solo lato e sull'altro vi è impossibilità permanente a costruirvene*
  - *nelle vie a sviluppo radiale, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione comincia dall'estremità che fa capo alla zona centrale.*

- *per le vie con andamento anulare* la numerazione comincia dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e prosegue da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.
  - *in aree di circolazione a sviluppo poligonale* (piazza, largo, ecc.) la numerazione civica deve essere progressiva da sinistra verso destra di chi vi entra dalla via ritenuta principale.
  - *nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato*, perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro, la numerazione è solo dispari o solo pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva;
  - *per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni*, siti lungo vie, piazze e simili, sono riservati numeri civici occorrenti per i futuri accessi.
  - *per le rientranze di tratti viari o per corti* si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).
2. All'interno e fuori dei centri abitati è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione.

#### **Art. 14 - Modalità di aggiornamento della numerazione civica**

1. A seguito dell'apertura di un nuovo accesso, tra altri già numerati, la numerazione civica è assegnata consecutivamente al numero civico che precede; nel caso in cui il precedente e successivo siano già numeri reciprocamente consecutivi, per il nuovo numero si fa riferimento al numero precedente aggiungendovi una lettera .
2. E' compito degli uffici comunali preposti (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, etc.), ciascuno in relazione alle proprie competenze, inserire e aggiornare nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) comunale tutti i dati relativi ai fabbricati di nuova costruzione e quelli modificati, alla viabilità di nuova realizzazione, ed in generale tutti i dati utili a favorire l'operatività dell'Ufficio Toponomastica nella gestione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

#### **Art.15 – Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica**

1. Nel caso di variazione del toponimo e/o di revisione della numerazione civica di aree di circolazione esistenti, l'Ufficio Toponomastica, a seguito degli adempimenti e degli atti necessari, redige il provvedimento nel quale viene espressamente indicato:
  - la decorrenza della variazione di indirizzo;
  - l'assegnazione, per ogni accesso, del nuovo indirizzo;
  - le modalità con cui, a seconda delle aree di intervento, alla disposizione viene data la più ampia forma di diffusione possibile;

- le modalità con cui viene comunicato ai residenti l'avvenuto cambio di indirizzo;
- la sostituzione delle esistenti targhette dei numeri civici eseguita a cura del Comune, ove occorra procedervi.

2. È cura del Comune trasmettere ai residenti intestatari di scheda interessati dalla variazione di indirizzo d'ufficio il provvedimento di cui al comma 1, nonché inviare il certificato di avvenuto cambio di indirizzo ai residenti di età non inferiore ai sedici anni da essa interessati.

### **Art.16 – Numerazione interna**

*(Paragrafo 3.9.3 della “Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n° 48/2010” di ISTAT; paragrafo 55 Istruzioni ISTAT per l’ordinamento ecografico, aggiornamento al 01 agosto 2018 )*

(vedi : Allegato 2 – Istruzioni applicative)

1. I numeri interni corrispondono alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, garage, cantine, magazzini, ripostigli etc.) cui non si accede direttamente da area di circolazione, ma da cortili, scale interne, e qualsiasi altro tipo di ambiente precluso al pubblico accesso, quando tali unità afferenti al medesimo numero civico siano in numero superiore ad una; le unità ecografiche vengono quindi ordinate progressivamente, procedendo da sinistra verso destra per chi entra dall’accesso esterno nell’area comune sulla quale affacciano (con la sequenza int. 1, int. 2, etc). Quando le unità ecografiche sono disposte su più livelli, si procede dal piano di ingresso al piano più alto seguendo il verso della scala; terminati i piani in alto, se ve ne sono di inferiori a quello di ingresso, si procede ripartendo dal più in basso con analogo criterio usato per i piani superiori e dalla numerazione cui essi erano giunti.  
Qualora siano autonomamente accessibili separatamente dall’eventuale unità ecografica principale di cui sono pertinenza e non comunicanti con essa, costituiscono unità ecografiche (da attribuirsi quindi di numero interno) anche ambienti quali : garage, cantine, magazzini, ripostigli, ed ogni altro spazio chiuso dotato di un proprio accesso.
2. Nel caso siano presenti più scale, queste sono contrassegnate con una propria serie di simboli la cui targhetta è posizionata esternamente all’accesso alla scala, sempre procedendo da sinistra verso destra per chi entra nella corte o nell’atrio dall’accesso esterno.
3. La numerazione interna - di attribuzione obbligatoria spettante al proprietario, ricorrendo i casi di cui al comma 1 - è composta da lettere alfabetiche e numeri arabi (int. 1, int. 2 etc).
4. Nel caso in cui un’unità ecografica non accessibile direttamente dall’area di circolazione in quanto da essa separata da area privata sia la sola riferibile al numero civico posto sull’ accesso esterno esso è da considerarsi dell’unità ecografica, la quale pertanto non è da attribuirsi di numero interno.
5. Gli accessi interni e i numeri interni non sono registrati nell’indirizzario, bensì in apposita lista della numerazione interna (*paragrafo 55 Istruzioni ISTAT per l’ordinamento ecografico, aggiornamento al 01 agosto 2018 )*

6. L'Ufficio Toponomastica, a richiesta degli utenti, fornisce chiarimenti ed istruzioni relative ai criteri per la determinazione di numeri civici ed interni, anche tramite schemi grafici esemplificativi.

#### **Art.17 - Sanzioni - Vigilanza**

1. Le violazioni alle prescrizioni, agli obblighi e ai divieti di cui a g l i a r t t . 10, 11, 12, 13 e 16 del presente Regolamento sono sanzionate in via amministrativa con una sanzione pecuniaria in relazione al decorso temporale e alla specificità della situazione da € 50 a € 500 ai sensi dell'art.7bis D.Lgs. n.267/2000, ove non diversamente disciplinato dal "Nuovo codice della strada" decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
2. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie è di competenza della Polizia Municipale.

#### **Art.18 – Norme finali e transitorie**

1. Integrano il presente testo gli allegati sotto elencati:
  - Allegato 01 Note esplicative
  - Allegato 02 Istruzioni applicative
  - Allegato 03 Glossario
  - Allegato 04 Elenco riferimenti normativi
2. Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **Allegato 1 - Note esplicative**

Quando, nel testo del regolamento, si incontrano riferimenti (*contrassegnati, con disposizione tra parentesi e carattere corsivo*) che concernono la normativa vigente alla data della sua entrata in vigore, devono intendersi con valore di indirizzo, senza pretesa di esaustività, né preclusione riguardo ad eventuali aggiornamenti successivi.

La normativa di livello superiore – nazionale, regionale, le istruzioni ISTAT che la integrano – sono da considerarsi recepite nella loro evoluzione dinamica.

Seguendo questo principio è per lo più omessa la formula “ss.mm.ii.” ad indicare le successive formulazioni di una norma.

### **Art.5 - Attività della Commissione Toponomastica**

Il ruolo della Commissione è di carattere consultivo/propositivo; la Giunta Comunale, con propria Deliberazione, ne accoglie o meno le proposte, per sottoporle all’approvazione definitiva del Prefetto : ISTAT – Guida alla vigilanza anagrafica. Metodi e Norme n° 48 (2010) : “(...) *La richiesta di autorizzazione viene inviata alla prefettura corredata da una copia della delibera della giunta comunale e da un breve profilo biografico della persona alla quale è stata intitolata la strada o piazza... (il prefetto approva)... sentito il parere della Deputazione di storia patria. La delibera acquista efficacia solo dopo l’approvazione del prefetto*” .

Esiste una Deputazione di Storia Patria per la Toscana con sede in Via de’ Ginori 7 a Firenze

### **Art.6 – Aree di circolazione**

Un’ area pubblica, o di pubblico utilizzo, costituisce area di circolazione quando sia definita cartograficamente e nominalmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

### **Art.7 - Richieste di nuova denominazione**

La denominazione, come procedura, può riguardare l’attribuzione di una denominazione ad una nuova area di circolazione, o la ri-denominazione di una già esistente :

- a valle di una richiesta proveniente da cittadini, associazioni etc, per commemorare un personaggio o un evento degni di nota, anche in assenza di una specifica esigenza pratica(argomento specifico dell’ art 8) ;
- d’Ufficio, quando l’urgenza di procedere alla denominazione deriva dalla necessità di definire una nuova area di circolazione, o di provvedere ad una necessaria revisione toponomastica.

### **Art.9 - Attribuzione della numerazione civica**

Ai sensi del paragrafo 3.9.3 della “Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n° 48/2010” di ISTAT : “(...) *L’obbligo di numerazione si estende a tutti gli accessi, anche secondari, che immettono in abitazioni, uffici ed esercizi, non escluse grotte, baracche e simili se adibite costantemente ad abitazioni (uffici, esercizi). Non è obbligatorio, invece, attribuire i numeri civici ai fabbricati rurali abitati soltanto per*

*brevi periodi dell'anno, alle porte delle chiese, agli accessi dei monumenti pubblici che non immettono anche in uffici o abitazioni, alle porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.*

Successivamente, intervengono sull'argomento le "Istruzioni ISTAT per l'ordinamento ecografico, aggiornamento al 01 agosto 2018" che dispongono, paragrafo 51 : *"La numerazione civica è estesa anche ai passi carrai e alle aree recintate non edificate. Con queste ultime si intendono, sia quelle dedicate in modo permanente all'esercizio di un'attività economica (es. stabilimenti balneari, rivendite auto), sia quelle non utilizzate ma che sono provviste di un accesso all'area di circolazione (...). La numerazione civica va attribuita dunque agli accessi esterni di qualsiasi spazio recintato non edificato."*

### **3. Art.10 - Obblighi**

Per quanto riguarda la normativa nazionale, il comma 2 dell'art 43 del DPR 223/89 recita : *"2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità (...)."* Viene così istituita una situazione di contestualità nella presentazione di due richieste : numero civico e agibilità.

Nella normativa regionale l'abitabilità/agibilità non ha lo "status" di richiesta, bensì di "attestazione"; l' art 149 della LRT 65/14, fin dalla sua prima formulazione, prevede infatti l'attestazione di agibilità da parte del professionista abilitato, fino ad arrivare all' aggiornamento del 21.01.22 :

*"1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati attestano la conformità dell'opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi. 2. L'attestazione di agibilità delle unità immobiliari assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità (...)"*

Tornando alla norma nazionale anche il DPR 380/2001 che fino al 2016 prevedeva il rilascio dell'agibilità a carico del dirigente, dal suo aggiornamento attuato tramite Dlgs 222/2016, sposta sul professionista abilitato tale adempimento : *"Art 24 : comma1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata."*

Ne consegue che l'abitabilità/agibilità è una qualità che deve esser presente in tutti i suoi presupposti al momento della sua attestazione; tra essi la sicurezza, che può essere compromessa dalla mancanza della numerazione civica; ad esempio per le necessità di un mezzo di soccorso che deve essere messo in grado di identificare senza incertezze dove intervenire.

Pertanto la richiesta di agibilità deve produrre necessariamente o l'avvenuta assegnazione di numero civico, o gli estremi dell' avvenuta presentazione della sua richiesta (*comma 2 art 149 della LRT 65/14 "Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità/agibilità"*).

## **Allegato 2 - Istruzioni applicative**

### **Art.2 - Obbligo di comunicazione all'Ufficio Toponomastica**

In fase di Pianificazione, viene individuato il nome delle strade che fanno parte della nuova area di circolazione.

Gli uffici di Edilizia Privata e Vincolo e Territorio Aperto inseriscono nel SIT comunale, per ogni intervento edilizio conseguito a richiesta di titolo abilitativo, quanto risulta da “*Deposito dello Stato Finale*” (art 143 comma 3 della LRT 65/14), e/o dalle comunicazioni di fine lavori attestanti “*la conformità dell’opera al progetto contenuto nel permesso di costruire (...) o nelle sue varianti*” (art 149 della medesima LRT): in questo momento sono infatti individuabili gli accessi.

Nei casi di cui sopra, oltre al verificarsi delle condizioni in esso riportate, la possibilità di assegnare la numerazione civica resta subordinata alla circostanza che l’Ufficio Lavori Pubblici abbia proceduto al collaudo delle opere di urbanizzazione con esito positivo, ed il Comune abbia preso in consegna quanto stabilito nella Convenzione; fino alla presa in consegna, l’area di circolazione è area privata.

### **Art.10 – Obblighi**

Entro 30 giorni dalla richiesta di numero civico, ai sensi della L 241/90 il Comune, provvede all’attribuzione.

In caso il numero civico sia riferibile a più unità ecografiche semplici/unità immobiliari, al momento della presentazione della richiesta di numerazione civica, il proprietario o chi da lui delegato provvede riguardo alla numerazione interna, secondo una delle fattispecie sotto esposte :

- **allega** proposta di distribuzione dei numeri interni su elaborazioni planimetriche che riproducono tutte le unità ecografiche riconducibili al numero civico di cui all’istanza, nel rispetto dei criteri disposti dalla normativa di settore;
- **allega** planimetria con rappresentazione di tutte le unità ecografiche riconducibili al numero civico di cui all’istanza, e chiede i criteri per provvedere alla distribuzione dei numeri interni; ottenuti i quali criteri, provvede entro trenta giorni;

Determinata la numerazione interna, l’interessato inoltra all’ Ufficio protocollo del Comune (sempre su apposito modulo predisposto dalla amministrazione) la relativa comunicazione, allegando :

- elaborazioni planimetriche idonee ad illustrarla efficacemente che individuano tutti gli “accessi interni” (intesi come ingressi agli edifici posti all’interno di un’area privata : scale condominiali, corti, cortili e simili) che servano una o più unità ecografiche semplici, indicando le destinazioni d’uso di tutte le unità servite
- apposita tabella che mette in relazione ad ogni interno il dato catastale (foglio, particella, subalterno) ad esso associato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione della numerazione interna il Comune risponde circa l’efficacia della proposta.

### **Art.13 - Modalità di numerazione civica**

La norma citata tratta i casi “lineare” e “poligonale”, nei modi riportati all’articolo, e la

segunte ulteriore disposizione : “*per le aree fabbricabili situate lungo le vie, piazze eccetera, il responsabile tecnico del comune deve riservare numeri civici occorrenti per i futuri accessi (di solito un numero ogni due metri) al fine di non dover procedere successivamente al rifacimento della numerazione o dover ricorrere all’artificio di indicare, insieme al numero civico, anche lettere dell’alfabeto o le diciture bis, ter, quater eccetera*”

#### **Art.16 – Numerazione interna**

Chiarendo che il *numero civico* viene posto sempre sull’*accesso esterno*, diretto o indiretto che esso sia, per quanto riguarda l’attribuzione di *numerazione civica* e *numerazione interna*, in caso di *accesso indiretto*, essa avviene in questo modo :

7. il **numero civico**, valido per tutti gli *accessi interni*, viene assegnato al varco - *accesso indiretto* – situato al confine tra l’area privata e l’area di circolazione costituita da viabilità pubblica o di uso pubblico (ovviamente, in caso di presenza di più *accessi indiretti*, ad ognuno di essi viene attribuito un civico);
8. internamente all’area privata, la numerazione degli **accessi interni** alle singole unità ecografiche avviene in ordine progressivo, procedendo da sinistra verso destra; nel procedere in questo modo, quando si incontra un *accesso interno* che conduce non ad una ma ad un numero “n” di unità immobiliari/ecografiche (com’è il caso di una rampa di scale condominiale) ad esso corrisponderà l’attribuzione di “n” interni, in sequenza progressiva rispetto all’ultimo interno assegnato che precede l’accesso in questione.

Quando siano presenti più ingressi da area privata nella stessa unità ecografica (ad esempio sul pianerottolo di una scala comune aprano più porte dello stesso appartamento), la numerazione interna viene assegnata al solo ingresso principale.

Nel caso della presenza di più **accessi interni comuni** (ad esempio : più scale condominiali o più corti che aprono sull’area privata) tali scale o corti vengono individuate procedendo progressivamente da sinistra verso destra per chi entra dall’accesso esterno, contrassegnandole con lettere maiuscole la cui targhetta è posizionata esternamente all’accesso alla scala o corte; si prosegue poi con la numerazione progressiva per i relativi interni.

Conseguentemente, gli interni saranno individuati in questo modo :

Scala A Interno 1, Scala A Interno 2 ... ; Scala B Interno 1, Scala B Interno 2...; Corte A, Scala A, interno 1 etc etc).

Per quanto riguarda il caso frequente della numerazione interna lungo una scala facente capo ad un numero civico, essa è ordinata progressivamente dal piano di accesso procedendo verso il piano più alto, nel modo che segue:

- in senso orario - se la rampa della scala, salendo, raggiunge da sinistra il pianerottolo ove sono posti gli accessi alle unità ecografiche;
- in senso antiorario se la rampa, salendo, raggiunge da destra il pianerottolo.
- in caso la rampa sbarchi al centro del pianerottolo, la numerazione procede da sinistra verso destra.

Terminati i piani superiori, si prosegue la numerazione degli ambienti posti in eventuali livelli seminterrati ed interrati: ancora partendo dal più basso e salendo verso l’alto, con criterio analogo a quanto esposto sopra.

Se ad uno stesso numero civico afferisce una lottizzazione variamente articolata in corti,

edifici/blocchi, scale, che distribuiscono ad una suddivisione di uu.ii., tali elementi di articolazione saranno indicati con lettere maiuscole, ad esempio : numero civico 1, Corte A, Blocco A, Scala A, int.1.

L'ordine progressivo per le corti, e per gli edifici procede – come per le unità ecografiche all'interno di una corte privata – andando da sinistra verso destra, in verso orario.

Si evidenzia che per le corti la normativa suggerisce, non impositivamente, la numerazione romana : paragrafo 3.9.3 della “*Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n° 48/2010*” di ISTAT, paragrafo 55 “*Istruzioni ISTAT per l'ordinamento ecografico, aggiornamento al 01 agosto 2018*”

Ancora riguardo alla attribuzione degli interni per una lottizzazione variamente articolata in corti, edifici/blocchi, scale, che distribuiscono ad una suddivisione di uu.ii., in alternativa a quanto detto in precedenza si può procedere prescindendo dal considerare le corti e prendendo in considerazione solo i blocchi e le scale, ad esempio : numero civico 1, Blocco A, Scala A, int.1

Come riportato nel testo del Regolamento, relativamente ai criteri per la determinazione di numeri civici ed interni, sono disponibili schemi grafici esemplificativi.

### **Allegato 3 - Glossario delle definizioni sintetiche**

**accesso diretto** - varco che connette direttamente il fabbricato all'area di circolazione prospiciente : ad esempio l'accesso di un negozio sulla pubblica via; l'accesso diretto va sempre attribuito di numero civico.

**accesso indiretto** - varco che connette il fabbricato all'area di circolazione prospiciente in maniera indiretta, per il tramite di un'area privata (corte, giardino etc) antistante il fabbricato; l'accesso indiretto va sempre attribuito di numero civico.

**accesso esterno** - è l'insieme unione dei due insiemi sopra definiti : *accessi diretti e accessi indiretti* sono entrambi *accessi esterni*

**accesso interno** - è accesso che conduce a una o più unità ecografiche disposto internamente ad area privata; è in relazione ad un accesso indiretto, che è posto al varco che connette l'area privata all'area pubblica, ma non si identifica con esso, bensì è situato dopo di esso; ad esempio, è *accesso interno* quello che, da una corte privata dotata di numero civico al suo varco sulla pubblica viabilità (accesso indiretto), introduce ad un corpo scala comune a più unità immobiliari/ecografiche, o a una singola unità immobiliare/ecografica; l'accesso interno non va attribuito di numero civico : il numero civico è da apporre all'accesso indiretto che lo precede.

In determinati casi può essere opportuno/necessario denominare anche l'accesso interno che conduce a più unità ecografiche con un proprio simbolo identificativo (Scala "A", Corte "A").

**area di circolazione** – è da riferirsi ad uno spazio pubblico o di uso pubblico a prescindere dalle sue caratteristiche fisiche (dimensioni, natura del fondo) e dal carattere della sua percorribilità (veicolare, ciclabile, pedonale), quando sia definita cartograficamente e nominalmente (con Deliberazione di Giunta Comunale).

#### **indirizzario**

È un'estensione dello stradario comunale (vedi sotto), che include la numerazione civica; di esso non fa parte la numerazione interna, da riportare in apposita tabella.

#### **numerazione civica**

È costituita dall'insieme dei numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, e si colloca esclusivamente al passaggio tra area pubblica (o privata di uso pubblico) e area privata; pertanto la numerazione civica non interviene all'interno di area privata preclusa al pubblico accesso; laddove, invece, interviene la numerazione interna (vedi voce successiva).

#### **numerazione interna**

È l'insieme di numeri e simboli che, varcato l'accesso dall'area di circolazione contrassegnato dal numero civico, consente di individuare in maniera univoca le singole unità ecografiche semplici.

E' opportuno sottolineare la netta distinzione tra *numerazione civica* e *numerazione interna* : la *numerazione interna* non fa parte della *numerazione civica*. Bensì – pur se il paragrafo delle **Istruzioni ISTAT per l'ordinamento ecografico** relativo ad essa chiarisce che "*gli accessi interni e i numeri interni non devono essere registrati nell'indirizzario ma in apposita lista della numerazione interna*" – può affermarsi che l'insieme - *numerazione civica* + *numerazione interna* - costituisce l'indirizzo dell' *unità ecografica/unità immobiliare, consentendo la definitiva individuazione del medesimo.*

**numero interno e accesso interno, rapporto** : *un accesso interno* può corrispondere ad una singola unità immobiliare/unità ecografica e in quel caso ad esso corrisponde un numero interno; oppure essere il comune accesso all'edificio per una pluralità di *numeri interni*, come nel caso del portone al piano terra di una scala condominiale che apre non direttamente sulla strada ma su una corte privata preclusa al pubblico accesso : in quel caso gli corrisponderà una sua identificazione come accesso interno (esempio : Scala A) solo quando occorre distinguerlo da altro di tipo simile (Scala A vs Scala B).

#### **odonimo**

E' il termine indicante il nome proprio assegnato a una via, a una piazza, e più in generale ad ogni *area di circolazione*. Esso è costituito dalla specie (DUG) e dalla denominazione (DUF)

- DUG : Denominazione Urbanistica Generica - identifica la tipologia di area di circolazione;

- DUF : Denominazione Ufficiale - il soggetto (personaggio, evento, o altro) cui l'area di circolazione è dedicata)

### **onomastica**

È lo studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini e dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti. Presenta forti collegamenti con la storia e la geografia.

### **stradario comunale**

È l'archivio contenente l'elenco completo dei nomi delle aree di circolazione del Comune.

### **toponomastica**

È l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi) e il loro studio storico-linguistico.

### **unità ecografica semplice**

È costituita da uno o più vani collegati tra di loro e funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, garage, locale tecnico etc.). *Unità ecografica semplice* ed *unità immobiliare* in un'ampia casistica, possono risultare sinonimi, tuttavia non costituiscono categorie sovrapponibili : ad esempio, l'abitazione ad un piano superiore e il garage a piano terra privi di collegamento diretto, quando siano fuse a generare un'unica rendita catastale costituiscono un' unica unità immobiliare, ma restano due distinte unità ecografiche : ognuna di esse deve quindi essere attribuita di un proprio numero di interno.

Una tettoia non costituisce unità ecografica.

I locali tecnici/tecnologici costituiscono unità ecografica, naturalmente se dotati di accesso autonomo e non comunicanti direttamente con l'unità principale di cui sono a servizio.

### **unità ecografica complessa**

È costituita dal raggruppamento di una pluralità di *unità ecografiche semplici*; può corrispondere ad un edificio, ad un isolato etc

#### **Allegato 4-Elenco Riferimenti Normativi**

- 1) Legge n. 1188 del 23 giugno 1927 - Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei
- 2) Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 - Legge anagrafica
- 3) Circolare del Ministero dei Trasporti n.21 del 21 marzo 1967 - Variazione toponimi cittadini
- 4) DL n. 55 del 28 febbraio 1983 - Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983
- 5) DPR n. 223 del 30 maggio 1989 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
- 6) Circolare del Ministero dell'Interno n.10 del 8 marzo 1991 - Atto di deliberazione del comune in materia di toponomastica
- 7) Circolare M.I.A.C.E.L n° 18/1992
- 8) DPR n.495 del 16 dicembre 1992 - Regolamento del Codice della Strada
- 9) Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione 16-09-1994, n. 6916 Trasferimento di residenza
- 10) Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con DL.vo 18 agosto 2000, n. 267
- 11) Circolare ISTAT n.5 del 4 febbraio 2000 prot. 874 - Adempimenti richiesti ai comuni per la preparazione del 14° censimento generale della popolazione
- 12) Istat - Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme n° 48 (2010)
- 13) Istruzioni per l'ordinamento ecografico - Aggiornamento al 1 agosto 2018 ISTAT